

## **TI\_GERICHTE 53.1996.2 vom 25. April 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-04-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_53.1996.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_53.1996.2)

FR: TI\_GERICHTE 53.1996.2 du 25 avril 1996

IT: TI\_GERICHTE 53.1996.2 del 25 aprile 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 18**

LStip non rientra in effetti nel novero delle decisioni impugnabili secondo l'art. 46 LOrd 1987. Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria.

2. Giusta gli art. 40 cpv. 3 LOrd 1987 (nella versione che per i docenti è rimasta in vigore sino al 31 agosto 1995) e 18 LStip, in caso di scioglimento del rapporto d'impiego per rimozione dalla carica, mancata conferma o soppressione della funzione, il dipendente ha diritto ad un'indennità d'uscita (cpv. 1) pari a tante volte l'ultimo stipendio mensile, compresa l'indennità familiare, quanti sono gli anni interi di servizio effettivo prestato (cpv. 2). Secondo l'art. 40 cpv. 3 LOrd 1987, se la rimozione è dovuta a colpa grave del dipendente per violazione dei doveri di servizio, le prestazioni previste dall'art. 18 LStip possono essere ridotte sino ad un massimo del 50 %. Al di fuori di questa ipotesi, la norma succitata non prevede altri motivi di riduzione delle prestazioni dovute.

3. Nel caso concreto, il prof. \_\_\_\_\_ è stato rimosso dalla carica in seguito ad una riconosciuta inidoneità all'insegnamento. Lo scioglimento del rapporto d'impiego si fonda in effetti esclusivamente su carenze attitudinali sul piano didattico e pedagogico. Dal profilo dei doveri di servizio, l'autorità cantonale non ha mosso all'attore alcun addebito. Nell'ottica dell'art. 40 LOrd 1987 nulla giustifica quindi una riduzione dell'indennità di uscita spettante all'attore in base all'art. 18 LStip. Considerato che questi è stato al servizio dello Stato per 15 anni, l'indennità d'uscita dovuta in base alla norma succitata ammonta pertanto a 15 mensilità dell'ultimo stipendio. Il convenuto pretende tuttavia di ridurla a 5 mensilità tenendo parzialmente conto dello stipendio versatogli nel periodo (1.11.93 - 30.6.95) in cui è rimasto lontano dall'insegnamento. Benché comprensibile, la pretesa è manifestamente insostenibile, poiché si scontra apertamente con il chiaro ed inequivocabile tenore della risoluzione 4 luglio 1995 con cui il Consiglio di Stato ha rimosso l'attore a decorrere dal 30 giugno 1995, sopprimendo il versamento dello stipendio a partire dal 1. luglio 1995. Questa risoluzione è cresciuta in giudicato. Non può quindi essere rimessa in discussione con la pretesa di anticipare di 10 mesi la data della rimozione, esplicitamente fissata dal Consiglio di Stato, considerando nel contempo come indennità di uscita gli emolumenti che sono invece stati versati all'attore a titolo di stipendio. Così stando le cose, la petizione va pertanto accolta senza che occorra diffondersi ad illustrare al convenuto come meglio avrebbe potuto tutelare i suoi interessi.

4. Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 18 LStip (in vigore sino al 31.8.95); 40, 47 LOrd 1987; 3, 18, 71 PAmM dichiara e pronuncia: 1. La petizione è accolta. §. di conseguenza, lo Stato del Canton Ticino è condannato a versare al

prof. \_\_\_\_\_ un'indennità d'uscita di fr. 87'612.-. 2. Non si prelevano né tasse, né  
spese. 3. Lo Stato rifonderà all'attore fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a:  
\_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.